MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DI FENOMENI DI VIOLENZA CONNESSI A COMPETIZIONI CALCISTICHE

Art. 2-ter

Norme sul personale addetto agli impianti sportivi

Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalita' di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonche' di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalita' di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto puo' essere egualmente emanato. Le societa' sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla societa'.

Versione in vigore dal 6 aprile 2007, non più in vigore dal 19 dicembre 2010 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
Estremi	Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-prevenzione-e-la-repressione-di-fenomeni-di/art-2-ter-norme-sul-personale-addetto-agli-impianti-sportivi/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it